

Spett.le
Creditore

Piombino, 5 febbraio 2013

A mezzo e-mail

Lucchini S.p.A. in Amministrazione Straordinaria

Egregi Signori,

come a Voi noto, con decreto in data 21.12.2012 il Ministro dello Sviluppo Economico ha ammesso Lucchini S.p.A. ("Lucchini") alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al D.L. 23.12.2003, n. 347, convertito con modificazioni nella L. 18.2.2004, n. 39 e successive modifiche (la "Legge Marzano") e ha nominato quale Commissario Straordinario il Dott. Piero Nardi.

Per Vostra conoscenza alleghiamo alla presente (i) copia del predetto decreto ministeriale in data 21.12.2012 e (ii) un estratto della successiva sentenza del Tribunale di Livorno che ha dichiarato lo stato di insolvenza di Lucchini S.p.A.

Il decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e la successiva sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza determinano, a partire dalla data del decreto di ammissione, l'apertura del concorso dei creditori sul patrimonio dell'impresa insolvente, con la conseguenza che tutti i crediti sorti nei confronti di Lucchini S.p.A. prima della data del 21.12.2012 dovranno essere accertati secondo le forme e con le modalità del procedimento di accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall. (richiamati dall'art. 53 D.Lgs. 8.7.1999, n. 270 e dall'art. 4^{ter} della Legge Marzano). Come indicato nella sentenza che ha dichiarato lo stato di insolvenza di Lucchini, la prima udienza di verifica del passivo di Lucchini è stata fissata innanzi al Tribunale di Livorno - G.D. Dott. De Franco - per il 5 giugno p.v. ore 11.00.

I "contratti pendenti" alla data del 21.12.2012 (per tali intendendosi i contratti le cui obbligazioni principali non siano già state a tale data interamente eseguite da entrambe le parti) proseguono automaticamente senza soluzione di continuità ai sensi dell'art. 50 D.Lgs 8.7.1999 n. 1999 (applicabile nel caso di specie in forza dell'art. 8 della Legge Marzano), fatta salva la facoltà del Commissario Straordinario di Lucchini di sciogliersi da tali contratti senza alcun costo, onere o penalità.

Lucchini S.p.A.
in Amministrazione Straordinaria
C.S. Euro 12.501.879,00 - i.v.
C.F. e P.IVA 01730680152
R.E.A. di Milano N. 877816
Via M. Barozzi, 2
20122 Milano - Italia

Uffici:
Via Oberdan, 5
25128 Brescia - Italia
Tel. +39-030-39921
Fax +39-030-3992709

B.U. Piombino:
Stab. Piombino e Sede Amministrativa
Largo Caduti sul Lavoro, 21
57025 Piombino (LI)
Tel. +39-0565-64111
Fax +39-0565-36514

B. L. Vertek
Via Torino, 19
10055 Condove (TO)
Tel. +39-011-9638111
Fax +39-011-9643303

B. L. Trieste
Via di Servola, 1
34145 Trieste
Tel. +39-040-89891
Fax +39-040-8989401

Stab. Lecco
Via Arlenico, 22
23900 Lecco
Tel. +39-0341-278611
Fax +39-0341-284742

LUCCHINI

Ciò posto, Vi segnaliamo che l'eventuale interruzione o ritardata esecuzione delle prestazioni previste a Vostro carico dai "contratti pendenti" (come sopra definiti) costituirebbe un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da Voi assunte nei confronti di Lucchini. Vi segnaliamo altresì che i crediti derivanti dalle prestazioni regolarmente rese a Lucchini S.p.A. con riferimento ai predetti "contratti pendenti" a partire dal 21.12.2012 saranno soddisfatti dalla Procedura di amministrazione straordinaria al di fuori del concorso e con preferenza rispetto ai crediti maturati prima dell'apertura della procedura.

Con l'occasione, Vi segnaliamo altresì che ogni comunicazione da inviarsi a Lucchini dovrà essere indirizzata a Lucchini S.p.A. in amministrazione straordinaria e dovrà essere inviata a mezzo e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: lucchiniamministrazionestraordinaria@pec.lucchini.com.

Per ulteriori informazioni circa la procedura di amministrazione straordinaria e, più in particolare, circa le modalità di insinuazione al passivo di Lucchini, Vi preghiamo di consultare il sito www.lucchiniamministrazionestraordinaria.it.

Certi della Vostra collaborazione, della quale Vi ringraziamo sin d'ora, restiamo a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento e, con l'occasione, porgiamo cordiali saluti.

LUCCHINI S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Allegati: c.s.

Lucchini S.p.A.
in Amministrazione Straordinaria
C.S. Euro 12.501.879,00 - i.v.
C.F. e P.IVA 01730680152
R.E.A. di Milano N. 877816
Via M. Barozzi, 2
20122 Milano - Italia

Uffici:
Via Oberdan, 5
25128 Brescia - Italia
Tel. +39-030-39921
Fax +39-030-3992709

B.U. Piombino:
Stab. Piombino e Sede Amministrativa
Largo Caduti sul Lavoro, 21
57025 Piombino (LI)
Tel. +39-0565-64111
Fax +39-0565-36514

B. L. Vertek
Via Torino, 19
10055 Condove (TO)
Tel. +39-011-9638111
Fax +39-011-9643303

B. L. Trieste
Via di Servola, 1
34145 Trieste
Tel. +39-040-89891
Fax +39-040-8989401

Stab. Lecco
Via Arlenico, 22
23900 Lecco
Tel. +39-0341-278611
Fax +39-0341-284742



*Al Ministro
dello Sviluppo Economico*



VISTO il decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39, recante "Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza" e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto legge 347/03) ;

VISTI, in particolare, gli articoli 1 e 2 del suddetto decreto legge;

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

VISTO il decreto ministeriale, in data 24 dicembre 2003, con il quale sono fissati i criteri per la nomina dei commissari straordinari;

VISTA l'istanza in data 20 dicembre 2012, depositata in data 21 dicembre 2012, con la quale la società LUCCHINI S.p.A. chiede, a norma dell'articolo 2, comma 1, del suddetto decreto legge, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, finalizzata al risanamento economico ed al salvataggio dell'impresa ex articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sul presupposto del ricorrere dello stato di insolvenza e dei requisiti dimensionali previsti dall'articolo 1 del citato decreto legge 347/03;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nell'istanza in ordine alla sussistenza di una situazione di insolvenza dell'impresa ricorrente, come illustrata nella istanza medesima;

RILEVATO che sussiste il requisito dimensionale occupazionale previsto dall'articolo 1 del citato decreto legge 347/03 ai fini dell'ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria, atteso che la società occupa da almeno un anno un numero di addetti ampiamente superiore alla soglia minima di legge (n. 2.796 nell'esercizio 2011 e n. 2.753 al 31 ottobre 2012);

RILEVATA altresì la sussistenza del requisito dimensionale relativo all'indebitamento, atteso che la LUCCHINI S.p.A. presenta, alla data del 31 dicembre 2011, debiti, compresi quelli derivanti da garanzie rilasciate ed esclusi i debiti infragruppo, superiori ad €. 300.000.000,00 e che tale situazione è confermata dalla Situazione patrimoniale al 30 novembre 2012 (debiti per euro 884.826.345 oltre gli importi per le garanzie prestate) ;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere;

RITENUTO di attribuire l'incarico di commissario straordinario al Dott. Piero Nardi, nato a Roma l'8 marzo 1945, in considerazione della sua specifica professionalità;

CONSIDERATO che il summenzionato professionista possiede i requisiti di cui al citato decreto ministeriale in data 24 dicembre 2003,

DECRETA

ARTICOLO UNO

La società LUCCHINI S.p.A., con sede legale in Milano e sede operativa in Livorno, codice fiscale e partita IVA n. 01730680152, è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

E' copia conforme all'originale.



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*



ARTICOLO DUE

Nella procedura di amministrazione straordinaria della LUCCHINI S.p.A. è nominato commissario straordinario il Dott. Piero Nardi, nato a Roma l'8 marzo 1945.

Il presente decreto è comunicato immediatamente al Tribunale di Livorno, a norma dell'articolo 2, comma 3, del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 21 DIC. 2012


IL MINISTRO

E' copia conforme all'originale.



REPUBBLICA ITALIANA

Vg 2851\12

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LIVORNO

SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio e così composto:

Dott. LUIGI DE FRANCO Presidente Rel.;

Dott. ROBERTO URGESE Giudice;

Dott.ssa AZZURRA FODRA Giudice

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Avente a oggetto l'accertamento dello stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 4 della legge 18\2\2004 n° 39, della SPA LUCCHINI, con sede legale in Milano e sede operativa in Livorno, PARTITA IVA 01730681052, in persona del legale rappresentante ing GIULIANO MARI, assistita dagli avvocati LUCIANO e VITTORIO CANEPA, AZZARA' e MANGANELLI.

Letta il decreto ministeriale emesso , in data 21\12\12, dal Ministero dello sviluppo economico, pervenuto presso questo Tribunale in data 22\12\12, con il quale la LUCCHINI SPA viene ammessa , ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge 18\2\2004 n° 39, alla procedura di amministrazione straordinaria e viene nominato

Sent. 1/2013
Proc. 29/2013
REP. 12/2013
AL: 2851/12

Commissario straordinario il dott. Piero NARDI .

Ritenuto di dover provvedere ai sensi dell'art. 4 comma 1 della citata legge 30\04 all'accertamento dello stato di insolvenza della SPA LUCCHINI, che ha presentato, in data 21\12\12, ricorso in tal senso, osserva:

non pare necessaria l'audizione del Commissario straordinario, atteso che gli elementi per decidere risultano già acquisiti nell'ambito del ricorso presentato dalla LUCCHINI in data 21\12\12;

neppure appare necessaria l'audizione del debitore , non vertendosi nell'ipotesi di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria "di gruppo" prevista dall'art. 3 comma 3 delle legge 39\04;

sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale , poichè, come ritenuto anche dal Ministero del suo decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria , la sede operativa della LUCCHINI , che ha sede legale in Milano, è attualmente in Piombino;

sul punto occorre rilevare che:

la giurisprudenza della Suprema Corte (vedi ex multis, Cass. 7\5\12 n° 6886) identifica , ai fini della competenza territoriale del Tribunale fallimentare, la sede principale di un'impresa con quella in cui la stessa svolge in modo prevalente , l'attività direttiva amministrativa ed organizzativa ;tale sede coincide, di regola , con la sede legale ma può essere diversa ove tali attività si svolgano in

altra sede , che viene denominata sede operativa.

Nella fattispecie la sede operativa della LUCCHINI deve ritenersi , appunto in Piombino, poichè qui risultano ubicati:

l'ufficio dell'Amministratore delegato

l'ufficio del direttore finanziario del Gruppo;

la tesoreria accentrata ;

la direzione del personale;

la LUCCHINI , inoltre, come dimostrato dalla documentazione allegata al ricorso come documento 17) non dispone ad oggi in Milano di alcun Ufficio o sede, avendo provveduto a disdettare la sede sita in Milano, via Barozzi 2, che è stata restituita al locatore in data 31\10\12;

inoltre in relazione all'accordo di ristrutturazione del debito, omologato il 5 marzo 2012 dal Tribunale di Milano, di cui si dirà meglio in seguito, la LUCCHINI SPA aveva provveduto a cedere le proprie partecipazioni presso due società operative operanti in Milano nonché l'immobile per uffici sito in Brescia.

sussiste altresì ai sensi dell'art. 5 legge fallimentare lo stato di insolvenza;

Occorre premettere ,sul punto, che la richiesta di amministrazione straordinaria è stata preceduta, come descritto in ricorso, dalla omologazione di un accordo di ristrutturazione del debito, sottoscritto dalla LUCCHINI e dai suoi principali fornitori, che prevedeva l'attuazione di



un piano di risanamento; come si evince a carte 5 e segg del ricorso, tale piano non è andato a buon fine, poichè, perché ciò avvenisse, sarebbe stata necessaria la ricapitalizzazione della LUCCHINI stessa per un ordine di grandezza oscillante fra i 100 ed i 150 milioni di euro; tale ricapitalizzazione si è potuta operare solo parzialmente per il sostegno soltanto della Banche finanziatrici ma non degli altro soci; successivamente l'azienda ha verificato che i presupposti su cui verteva il piano di risanamento non erano più realizzabili e si è indotta a richiedere la procedura di amministrazione straordinaria;

La LUCCHINI sostiene, a carte 13-17 del ricorso, la sussistenza di un evidente stato di insolvenza, rappresentato, in sostanza, dal fatto che la stessa:

assorbe risorse finanziarie in maniera consistente, in maniera tale da non consentire più la gestione corrente e determinare, entro breve tempo, valori negativi di patrimonio e cassa;

presenta flussi di cassa non sufficienti a far fronte alle scadenze di pagamento dei fornitori, verso i quali si sta generano in livello crescente di debito scaduto, con allungamento dei termini di pagamento della clientela e un rischio di blocco della operatività;

ciò si evince, in modo decisivo dall'esame della tabella allegata come documento 14, dove si rileva uno scostamento fra il margine operativo lordo, denominato

EBIDTA , rispetto a quello che potrebbe essere necessario per consentire una ripresa finanziaria, per un importo che viene stimato in 177 milioni di euro;

Ritiene il Tribunale che tali affermazioni siano corrette e dimostrate in atti;

Si richiama in particolare l'arresto di Cass. 27\2\2008 n° 5215, dove si afferma che la mancanza di liquidità non transitoria , che si ripercuote sull'intero sistema aziendale non consentendo all'imprenditore la prosecuzione della propria attività di impresa determina l'esistenza di uno stato di insolvenza.

Occorre , inoltre aggiungere che già nella relazione asseverativa , redatta nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione , emergeva come si è visto una forte sofferenza finanziaria , che è stata soli in parte sanata dalla sottoscrizione da parte delle banche finanziatrici di strumenti finanziari di partecipazione per un importo di euro 97.070.605

Deve quindi essere dichiarato lo stato di insolvenza della SPA LUCCHINI , con la contestuale assunzione , in dispositivo dei provvedimenti di cui all'art. 8, primo comma, punti a), d) ed e) del DLGS 270\99;

sul punto si ritiene congruo prevedere un termine di giorni 120 per la presentazione in cancelleria delle domanda prevista dal punto d) del predetto articolo 8;

P.Q.M.

Visto l'art. 4 della legge 18\2\2004 n°39;
dichiara lo stato di insolvenza della SPA LUCCHINI, come
in epigrafe generalizzata
nomina il Dott. Luigi De Franco giudice delegato per la
procedura;
assegna a creditori e terzi che vantano diritti mobiliari su
beni in possesso dell'imprenditore un termine di giorni 120
dalla data di affissione delle presente sentenza per l
presentazione in cancelleria delle domande;
stabilisce che l'adunanza per l' esame dello stato passivo
dinanzi al Giudice delegato si tenga in si tenga in
Livorno, presso la sala delle udienze del Tribunale , in via
De Larderel , in data 5\6\2013 alle ore 11.00
Dispone che a cura della cancelleria siano eseguite le
comunicazioni di legge

Così deciso in Livorno, il 7\1\13

Il Presidente Relatore

Luigi De Franco

Depositato in cancelleria il

9/01/2013



IL Cancelliere
Luisa Loli
GIUDIZIARIO